

## Condizioni generali (CG) dell'assicurazione progetti

Edizione settembre 2018

### Responsabilità civile per la realizzazione di progetti

#### Sommario

##### A Estensione dell'assicurazione

A1	Oggetto dell'assicurazione
A2	Assicurati
A3	Disposizioni complementari per la proprietà per piani
A4	Costi per misure di emergenza
A5	Disposizioni complementari per i danni ambientali
A6	Limitazioni della copertura assicurativa
A7	Estensione temporale
A8	Prestazioni della Società
A9	Franchigia

##### B Durata contrattuale e disdetta

B1	Decorrenza
B2	Fine
B3	Disdetta in caso di sinistro

##### C Obblighi nel corso della durata contrattuale

C1	Obblighi particolari
C2	Variazione del rischio

##### D Premio assicurativo

D1	Scadenza, mora
D2	Documentazione dei costi del progetto

##### E Evento assicurato

E1	Obbligo di notifica
E2	Liquidazione del sinistro e conduzione del processo
E3	Cessione di pretese risarcitorie
E4	Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali
E5	Regresso

##### F Disposizioni generali

F1	Ufficio di notifica, polizze collettive
F2	Foro competente
F3	Fondamenti giuridici

Per agevolare la lettura del testo, l'utilizzo della forma maschile nelle presenti condizioni generali (CG) si intende riferito per analogia anche alla forma femminile.

#### A Estensione dell'assicurazione

##### A1 Oggetto dell'assicurazione

- a) È assicurata la responsabilità civile disciplinata dalle norme di legge in materia e derivante dal progetto di cui alla polizza, in caso di
- danni a persone, vale a dire uccisione, ferimento o altri danni alla salute delle persone, ivi inclusi le perdite patrimoniali e il mancato guadagno derivanti da tali danni;
  - danni materiali, vale a dire danneggiamento, distruzione o perdita di oggetti (ivi inclusi le perdite patrimoniali e il mancato guadagno derivanti da tali danni), qualora il danno presenti un nesso causale con la demolizione, la costruzione o la ristrutturazione dell'oggetto assicurato ovvero con le condizioni del terreno e l'esercizio del diritto di proprietà ad esso connesso oppure con l'adempimento di obblighi di manutenzione. La compromissione della funzionalità di un oggetto senza pregiudizio alla sostanza non è considerata danno materiale;
  - danni ad animali, vale a dire l'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali. Tali danni sono equiparati a quelli materiali.
- b) Nell'ambito delle disposizioni di cui sopra sono inoltre assicurate le pretese risarcitorie
- contro i committenti pubblici (confederazione, cantoni, comuni, ecc.) e avanzate in base al diritto pubblico per danni arrecati illecitamente a terreni o ad altre opere appartenenti a terzi;
  - per danni riconducibili a lavori che un assicurato abbia eseguito personalmente, in misura parziale o totale (fatto salvo l'art. C1 CG).
- c) Se, a causa di un sinistro assicurato, viene intentato un procedimento da parte delle autorità penali o amministrative, la Società si assume le spese a carico dell'assicurato (come spese di avvocato, spese giudiziarie e di perizia, spese ripetibili ad accusatori privati) e i costi inflitti a quest'ultimo durante il procedimento. Non sono assicurati gli obblighi di natura penale o analoga (ad es. sanzioni).

In caso di ricorso per sanzioni o di impugnazione di una decisione di prima istanza, la Società può rifiutare le prestazioni se sulla base degli atti ufficiali ritiene improbabile che si possa ottenere un esito favorevole.

D'intesa con l'assicurato, la Società incarica un avvocato della rappresentanza di questi nel procedimento penale. L'assicurato non è autorizzato a incaricare un avvocato senza il consenso della Società. L'indennizzo delle spese processuali e ripetibili riconosciuto all'assicurato spetta alla Società fino a concorrenza delle sue prestazioni, a condizione che non si tratti di prestazioni volte a compensare le spese e gli sforzi personali dell'assicurato.

L'assicurato è tenuto a trasmettere immediatamente alla Società tutte le comunicazioni e le decisioni concernenti il procedimento nonché ad attenersi alle disposizioni della Società. Se l'assicurato adotta provvedimenti di sua iniziativa o contrari alle disposizioni della Società, quest'ultima eroga prestazioni solo se può essere dimostrato che in tal modo è stato raggiunto un risultato sostanzialmente più favorevole.

Per la copertura assicurativa ai sensi della presente disposizione le prestazioni della Società sono limitate, nel quadro della somma assicurata stabilita per i danni a persone e i danni materiali, a un sottolimito di CHF 250'000 (garanzia unica). Si applica la franchigia concordata nella polizza.

- d) Solo in base ad accordi speciali sono inoltre assicurate:
- la responsabilità civile per danni patrimoniali, cioè per danni quantificabili in denaro che non sono conseguenza di un danno a persone o cose assicurato;
  - la responsabilità civile trasferita da un'azienda ferroviaria o da un ente pubblico per danni causati dai lavori assicurati;
  - la responsabilità civile per danni materiali a opere e impianti terzi che riguardano il progetto assicurato con la presente polizza o il corrispondente appezzamento di terreno;
  - la responsabilità civile per danni materiali a beni mobili a rischio situati sul terreno del progetto assicurato con la presente polizza e appartenenti a terzi.
- e) Allo stesso modo, l'assicurazione infortuni per visitatori è prevista soltanto sulla base di un accordo specifico.

L'estensione della copertura è sancita dalle presenti condizioni generali, da eventuali condizioni complementari ovvero dalle disposizioni della polizza e dalle appendici.

---

**A2 Assicurati**

---

È assicurata la responsabilità civile

- f) del contraente in qualità di committente o di ordinante del progetto indicato nella polizza, nonché in qualità di proprietario del relativo terreno.

Se il contraente è una società di persone (ad es. una società in nome collettivo) o una comunione a mani riunite (ad es. una comunità di eredi), i diritti e gli obblighi che gli competono sono gli stessi che vigono per i soci ovvero i membri della comunione a mani riunite.

Qualora il contraente abbia stipulato l'assicurazione per conto terzi (ad es. nella sua funzione di architetto o imprenditore generale), i soggetti intestatari dell'assicurazione sono equiparati al contraente stesso in quanto a obblighi e diritti;

- g) dei collaboratori e del resto del personale ausiliario del contraente (a eccezione di imprenditori e professionisti indipendenti dei quali si avvalga il contraente, quali impresari edili, architetti, ingegneri edili, geologi, subappaltatori, ecc.), derivante dai loro impegni contrattuali o commerciali con riferimento al progetto assicurato e al relativo terreno. Restano tuttavia escluse le richieste di regresso e compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi accordate ai danneggiati;
- h) del proprietario o del titolare di diritti reali limitati sul terreno edificabile e/o sull'edificio, se il contraente è soltanto committente, ma non proprietario del terreno pertinente all'oggetto in costruzione assicurato e/o dell'edificio (ad es. diritto di superficie, lavori di ampliamento o ristrutturazione eseguiti dal locatario);
- i) del proprietario di un terreno sul quale, in virtù di un contratto sia stata costituita una servitù di passo o di condotta, per danni connessi alla costruzione dell'opera su tale terreno (condotta, canale, strada, ecc.).

Questa copertura è limitata alla quota di indennizzo eccedente la somma assicurata della polizza con cui il suddetto proprietario ha assicurato la responsabilità civile legale per la proprietà del terreno (assicurazione complementare). Tale limitazione decade qualora per il terreno in oggetto non esista alcun'altra assicurazione di responsabilità civile di questo tipo.

Se nella polizza o nelle condizioni generali è menzionato il contraente, tale dicitura si riferisce sempre ai soggetti indicati alla precedente lettera a, mentre l'espressione assicurati comprende tutti i soggetti di cui alle lettere a - d.

---

**A3 Disposizioni complementari per la proprietà per piani**

---

Se il progetto si riferisce a parti dello stabile cedute in diritto esclusivo, l'assicurazione si estende anche a eventuali pretese risarcitorie:

- della comunità di proprietari nei confronti degli assicurati per danni a parti di stabili e terreni ad uso comune (in parziale deroga all'art. A6 lett. a e g delle CG);
- di un singolo proprietario per piani nei confronti degli assicurati,

qualora il danno presenti un nesso causale con la ristrutturazione o con l'esercizio dei diritti di proprietà esclusivi o con l'adempimento di obblighi di manutenzione.

Se la comunità dei proprietari avanza pretese risarcitorie, non risulta assicurata la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà dell'assicurato.

I familiari (A6 lett. a, trattino 3 delle CG) di un proprietario per piani sono equiparati a quest'ultimo.

---

**A4 Costi per misure di emergenza**

---

Se a seguito di un evento imprevisto è imminente il verificarsi di un danno assicurato a persone o cose, in deroga all'art. A6 lett. h e i CG o a un altro eventuale regolamento sostitutivo, la copertura si estende ai costi a carico dell'assicurato per la tempestiva adozione delle misure atte a prevenire tale rischio.

L'assicurazione non comprende:

- le misure di emergenza che consistono in un'attività necessaria per il corretto adempimento di un contratto, quali l'eliminazione di difetti e danni da oggetti prodotti o forniti ovvero da lavori eseguiti;
- le misure di emergenza per eventi causati da impianti nucleari, veicoli a motore, natanti, aeromobili o da loro parti o accessori che non sono assicurati ai sensi del presente contratto;
- le spese per accertare l'esistenza di perdite, difetti di funzionamento e cause di danni, per svuotare o riempire impianti, recipienti e condutture, nonché le spese per ripararli e modificarli (ad es. costi di risanamento);
- i danni indiretti di tipo patrimoniale conseguenti a misure di emergenza;

- i costi per l'eliminazione di una situazione pericolosa ai sensi dell'art. C1 1.1 lett. c trattino 3 delle CG.

---

**A5 Disposizioni complementari per i pregiudizi all'ambiente**

---

La copertura assicurativa si estende anche ai sinistri connessi ai pregiudizi all'ambiente.

- a) Per pregiudizio all'ambiente s'intende il persistente deterioramento delle condizioni naturali dell'atmosfera, delle acque (anche quelle sotterranee), del suolo, della flora o della fauna causato da immissioni, qualora, come conseguenza di tale deterioramento, scaturiscano o possano scaturire effetti nocivi o di altro tipo sulla salute degli esseri umani, su beni materiali o ecosistemi.

È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore definisce come "danno ambientale".

- b) Fatto salvo l'art. A6 CG, i danni materiali e i danni alle persone connessi a un pregiudizio all'ambiente sono assicurati soltanto se sono la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevisto, che richieda l'immediata adozione di misure.

Non è prevista alcuna copertura assicurativa

- se una serie di eventi simili quanto ai loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiede congiuntamente misure nel senso sopra menzionato, che per eventi dello stesso genere, ove considerati isolatamente, non sarebbero necessarie;
  - per i danni ambientali propriamente detti;
  - per pretese risarcitorie in relazione a siti contaminati.
- c) Sono escluse dall'assicurazione le pretese relative a pregiudizi all'ambiente causati da impianti destinati al deposito, al trattamento, al transito o all'eliminazione di rifiuti o di altri prodotti residui ovvero di materiali di riciclaggio. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per gli impianti funzionali all'attività edile, destinati
- al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di detriti o altri prodotti di rifiuto;
  - alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico.

---

**A6 Limitazioni della copertura assicurativa**

---

Restano escluse dall'assicurazione:

- a) le pretese risarcitorie per danni
- del contraente;
  - che riguardano la persona del contraente (ad es. "perdita di sostegno");
  - riportati da persone che convivono con l'assicurato civilmente responsabile;
- b) le pretese risarcitorie per danni alle persone riportati da un soggetto che collabora con il contraente in virtù di un contratto di impiego (locazione di lavoro o di servizi), nell'adempimento dei propri impegni contrattuali e commerciali relativi al progetto indicato nella polizza. L'esclusione si limita alle pretese di rivalsa e compensazione avanzate da terzi per le prestazioni fornite ai danneggiati;
- c) la responsabilità civile dell'autore per danni conseguenti a crimini o delitti perpetrati intenzionalmente;
- d) le pretese fondate su una responsabilità, assunta per contratto, che eccede le prescrizioni legali o le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo assicurativo legale o contrattuale;
- e) la responsabilità come detentore e/o utente di veicoli a motore e biciclette, per i quali la legislazione svizzera in materia di circolazione stradale prescrive l'assicurazione obbligatoria, nonché di natanti e aeromobili;
- f) le pretese risarcitorie per danni
- conseguenti all'azione di agenti quali fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o liquidi, sviluppatasi in assenza di un evento improvviso e imprevisto durante lo svolgimento pianificato del progetto;
  - il cui verificarsi doveva essere ritenuto altamente probabile (ad es. il danneggiamento di suolo e terreno, comprese strade e sentieri, in seguito al transito di persone e mezzi o al deposito di detriti, materiali e attrezzature). Lo stesso principio si applica ai danni preventivati al momento di scegliere una determinata modalità operativa, finalizzata ad abbattere i costi, velocizzare i lavori o evitare perdite patrimoniali (ad es. mancata realizzazione delle necessarie barriere di sicurezza per gli scavi di fondazione, costi di costruzione originariamente risparmiati);
  - che, considerato il metodo costruttivo adottato, sono da ritenersi per esperienza probabili.

- g) le pretese risarcitorie per danni che riguardano il progetto specificato nella polizza e gli oggetti ad esso connessi, compresi i beni mobili a rischio che vi si trovano, nonché i relativi terreni;
- h) le pretese risarcitorie per danni
- a cose che un assicurato abbia rilevato a scopo d'uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altre finalità (ad es. in conto vendita, per esposizioni), oppure detenga in affitto o locazione; fra tali cose rientrano in particolare anche gli edifici e i terreni che un assicurato abbia rilevato per la durata del progetto;
  - a cose per effetto dell'esercizio o dell'omissione di un'attività su di esse o per mezzo di esse da parte di un assicurato (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Quali attività nel senso succitato s'intendono anche la progettazione, la direzione, la diffusione di direttive e disposizioni, la vigilanza e il controllo, nonché altre funzioni analoghe;
- i) le pretese risarcitorie per danni patrimoniali non correlati a un danno alle persone o a un danno materiale;
- k) le pretese risarcitorie per danni riconducibili alla diminuzione della portata o al prosciugamento di sorgenti.
- Le spese necessarie per garantire l'approvvigionamento dell'acqua potabile (qualora esso risulti pregiudicato), sono tuttavia coperte entro i termini contrattuali fino a un importo massimo pari al 5% della somma assicurata;
- l) le pretese risarcitorie per danni connessi all'uso di amianto;
- m) la responsabilità civile
- per danni dovuti all'energia nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia di energia atomica, nonché le relative spese;
  - per danni determinati dall'azione di radiazioni ionizzanti o raggi laser. Tale limitazione non si applica a pretese risarcitorie per danni derivanti dall'azione di raggi laser, connessa all'utilizzo di apparecchi e impianti della categoria laser I - IIIB;
- n) la responsabilità civile per danni causati da sostanze immesse negli impianti destinati al deposito, al trattamento, al transito o all'eliminazione di rifiuti, altri prodotti residui ovvero materiali di riciclaggio. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni causati agli impianti di depurazione o di trattamento preliminare delle acque di scarico.

---

#### A7 Estensione temporale

---

### B Durata contrattuale e disdetta

---

#### B1 Decorrenza

---

L'assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza.

#### B2 Fine

---

L'assicurazione cessa allorché le operazioni previste dal progetto vengono collaudate o si intendono tali ai sensi delle norme SIA, non oltre tuttavia la data concordata nella polizza. Qualora, alla scadenza del contratto, le operazioni previste dal progetto non siano ancora terminate, è prevista una proroga di copertura massima di ulteriori quattro mesi.

Se la copertura dei rischi assicurati viene prorogata senza soluzione di continuità nell'ambito di assicurazioni per stabili di Allianz Suisse, tale copertura permane fino alla decorrenza di dette assicurazioni per stabili.

### C Obblighi nel corso della durata contrattuale

---

#### C1 Obblighi

---

Il contraente è responsabile affinché gli obblighi formulati nelle condizioni generali (CG), nelle condizioni complementari (CC) e nelle condizioni particolari (CP) siano resi noti a tempo debito ai soggetti preposti all'esecuzione del progetto.

- 1.1 a) I soggetti che partecipano al progetto (in particolare committenti, ordinanti, imprenditori e artigiani, ingegneri e architetti) hanno l'obbligo di:
- osservare le prescrizioni della legge, delle autorità o dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
  - rispettare le regole generalmente riconosciute dell'edilizia, il piano di sicurezza e le destinazioni d'uso (es. norme SIA), ovvero le regole della tecnica;

L'assicurazione vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale. Il contraente deve provare che il danno si è verificato durante il periodo contrattuale. Valgono come danni ai sensi della presente disposizione anche i costi assicurati per le misure di emergenza.

---

#### A8 Prestazioni della Società

---

Le prestazioni della Società consistono nell'indennizzo delle pretese fondate e nella tutela da pretese infondate. Tali prestazioni sono limitate alla somma assicurata ovvero ai sottolimiti indicati nella polizza o nelle condizioni contrattuali, al netto della franchigia concordata.

A prescindere dalla copertura assicurativa in essere, per i sinistri che si sarebbero potuti evitare con l'adozione di un altro metodo o di misure complementari, il danno da responsabilità civile viene decurtato della quota corrispondente ai costi aggiuntivi risparmiati con il mancato utilizzo dell'altro metodo o la mancata adozione delle misure complementari.

La somma assicurata s'intende quale garanzia unica per ciascuna durata contrattuale, cioè essa viene corrisposta al massimo una volta per la totalità dei danni nonché per tutti gli eventuali ulteriori costi assicurati.

---

#### A9 Franchigia

---

a) In base agli accordi e fatto salvo quanto previsto alla lett. b, una franchigia fissata nella polizza è applicabile

- per ciascun evento assicurato o
- una tantum durante le operazioni di realizzazione o
- per ciascuna parcella fondiaria.

b) Per danni causati da

- lavori di demolizione, palificazione, vibrazione;
- operazioni di scavo su pendenze superiori al 50% o su scavi di fondazione di profondità superiore a 7 m;
- abbassamento della falda acquifera;
- sottomuratura, sottopassaggio, messa in opera con tecnica spingitubo e realizzazione di palancolate,

nell'ambito degli accordi presi ai sensi della lett. a (evento, durata dei lavori di costruzione, parcella fondiaria), rimane a carico dell'assicurato l'importo di 5.000 franchi ovvero la franchigia più elevata stabilita nella polizza.

c) In caso di danni alle persone non viene addebitata alcuna franchigia.

---

#### B3 Disdetta in caso di sinistro

---

Dopo un sinistro risarcibile entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto. La Società è tenuta a notificare la disdetta entro e non oltre la data di liquidazione dell'indennizzo; il contraente è tenuto a fornire tale comunicazione entro quattro settimane dalla presa d'atto di tale liquidazione.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

Se la Società disdice il contratto, la sua responsabilità cessa quattro settimane dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.

- consultare i progetti presso le sedi competenti e procurarsi le necessarie informazioni sull'esatta ubicazione di tutte le condutture, i cavi ecc. prima di iniziare i lavori (ad es. movimentazione terra, scavo, palificazione, trivellazione, taglio, fresatura, messa in opera con tecnica spingitubo ecc.);
  - proteggere gli oggetti, durante il periodo assicurativo, da eventuali danneggiamenti o contaminazioni dovuti ai lavori previsti dal progetto, optando inoltre per i sistemi di imballaggio e stoccaggio più consoni alla loro conformazione, nonché alle condizioni locali e climatiche.
- b) Per la progettazione, il calcolo, l'esecuzione e la direzione di
- interventi tecnici sulle fondamenta comprensivi di modifiche al terreno;
  - opere di sottomuratura;

- struttura portante di nuove opere;
  - interventi sulla struttura portante di opere esistenti
- deve essere consultato un esperto qualificato (ingegnere edile, geologo ecc.) e ne devono essere seguite le disposizioni.
- c) I soggetti che partecipano al progetto di costruzione sono tenuti, a proprie spese, a
- d) I soggetti che partecipano al progetto di costruzione sono tenuti, a proprie spese, a
- eliminare o disporre tempestivamente l'eliminazione di difetti e vizi che sono o dovrebbero essere noti e che potrebbero causare un danno;
  - eliminare entro un termine adeguato una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno;
  - garantire che la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni di legge e delle autorità;
  - garantire che le attrezzature utilizzate per tali attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, vengano sottoposte a manutenzione e mantenute in funzione a regola d'arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
- e) La Società si riserva di verificare il progetto in qualunque momento, di prendere visione dei piani e della documentazione della direzione del progetto e di richiedere, a propria discrezione, un colloquio con i responsabili del progetto relativamente alle misure

già adottate e a quelle da implementare.

- 1.2 In caso di violazione degli obblighi, la Società può
- a) disdire il contratto entro quattro settimane dalla presa d'atto di tale violazione. Il contratto si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente;
  - b) negare l'intero indennizzo o ridurlo in proporzione a quanto tale violazione ha influito sull'insorgenza e sull'entità del danno.

---

## C2 Variazione del rischio

---

Se nel corso della durata contrattuale si modifica una circostanza riportata nella polizza, il contraente deve darne tempestivamente notizia alla Società.

Qualora il contraente ometta colposamente tale notifica, per il periodo successivo la Società non sarà più vincolata al contratto.

Se il contraente adempie correttamente al proprio obbligo di comunicazione, l'assicurazione copre anche l'aggravamento del rischio. La Società si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla regolare ricezione della notifica. A partire dall'aggravamento del rischio è dovuto alla Società un eventuale sovrapprezzo.

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà proporzionalmente il premio a datare dalla notifica del contraente.

---

## D Premio assicurativo

---

### D1 Scadenza, mora

Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell'assicurazione. Il calcolo provvisorio del premio si basa sui dati riportati nella proposta assicurativa.

Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della Società è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida fino al paga-

mento completo dei premi e delle spese.

Se il premio supplementare o di rimborso è superiore a CHF 100.-, una volta completate le prestazioni edili assicurate il conteggio dei premi per le opere di edilizia e genio civile con un costo superiore ai CHF 2 milioni viene effettuato sulla base dei costi di costruzione effettivi.

---

### D2 Documentazione dei costi del progetto

---

Per il calcolo definitivo del premio, se richiesto della Società, il contraente deve fornire il dettaglio dei pertinenti costi di progettazione.

---

## E Evento assicurato

---

### E1 Obbligo di comunicazione

Se si verifica un evento assicurato le cui conseguenze possono prevedibilmente riguardare l'assicurazione o se vengono avanzate pretese risarcitorie contro un assicurato nell'ambito della responsabilità civile, il contraente ha l'obbligo di darne tempestiva notizia alla Società.

Allo stesso modo, la Società deve essere immediatamente informata se, in seguito a un sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale contro un assicurato o se la parte lesa avanza pretese risarcitorie in sede giudiziaria.

---

### E2 Liquidazione del sinistro e conduzione del processo

---

- f) La Società assume la gestione del sinistro soltanto nella misura in cui le pretese risarcitorie superano la franchigia fissata.

Per i crediti contestati che non superano la franchigia, la Società non sostiene le spese di difesa.

- g) La Società conduce le trattative con la parte lesa. Essa rappresenta gli assicurati e la sua gestione delle pretese avanzate dalla parte lesa è da ritenersi vincolante. La Società ha facoltà di corrispondere l'indennizzo direttamente alla parte lesa e senza la detrazione di un'eventuale franchigia. Nel caso succitato, gli assicurati devono rimborsare la franchigia alla Società, rinunciando a qualsiasi contestazione.

Gli assicurati devono astenersi dal trattare direttamente con la parte lesa o i suoi rappresentanti in relazione a pretese risarcitorie, dal riconoscere responsabilità o crediti, dallo stipulare compromessi e dal corrispondere indennizzi, qualora la Società non abbia preventivamente rilasciato la propria autorizzazione. Gli assicurati devono inoltre fornire alla Società, senza esserne sollecitati, qualunque altra informazione relativa al sinistro e alle misure adottate dalla parte lesa, consegnarle tempestivamente tutti gli elementi probatori e i documenti riguardanti detto evento (fra questi rientrano in particolare anche atti legali come citazioni in giudizio, atti di ricorso, sentenze, ecc.), nonché

assistarla in altro modo e ove possibile nella gestione del danno (dovere di fedeltà contrattuale).

- h) Qualora non possa essere raggiunto un accordo con la parte lesa e si faccia ricorso alla via processuale, su richiesta della Società gli assicurati devono cedere alla stessa la conduzione del processo civile. I costi correlati sono sostenuti dalla Società e compresi nella copertura assicurativa. L'indennità processuale eventualmente accordata a un assicurato e non destinata a coprire le sue spese personali, spetta di diritto alla Società.

---

### E3 Cessione di pretese

---

Senza il preventivo assenso della Società, gli assicurati non sono autorizzati a cedere a danneggiati o terzi le pretese risarcitorie derivanti dal presente contratto assicurativo.

---

### E4 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali

---

In caso di violazione colposa dell'obbligo di comunicazione, gli assicurati sono tenuti a farsi carico di tutte le conseguenze.

Qualora un assicurato incorra nella violazione colposa dei termini contrattuali, decade inoltre l'obbligo di prestazione da parte della Società.

---

### E5 Regresso

---

- i) Se non è possibile opporre per legge al danneggiato le disposizioni di questo contratto o della Legge federale sul contratto di assicurazione che limitano o escludono la copertura, la Società vanta un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato che si sostanzia nella possibilità di ridurre o negare le proprie prestazioni.
- j) La Società vanta in ogni caso il diritto di rivalsa su architetti, ingegneri e imprenditori.

---

## **F Disposizioni generali**

---

### **F1 Ufficio di notifica, polizze collettive**

---

- 1.1 Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente, alla rappresentanza indicata sull'ultima fattura premi o alla sede svizzera della società. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine.
- 1.2 **Intermediario**  
L'intermediario menzionato nella polizza gestisce la relazione commerciale fra il contraente e l'assicuratore. L'intermediario è autorizzato a ricevere avvisi, dichiarazioni, atti di volontà, ecc. e ha l'obbligo di trasmetterli tempestivamente all'assicuratore ovvero al contraente.  
Se l'efficacia di una prestazione o di una dichiarazione dipende dal rispetto di una scadenza, l'efficacia si intende garantita con l'invio in tempo utile all'intermediario.  
Per le fattispecie che, per legge o per contratto, richiedono un'accettazione esplicita da parte dell'assicuratore, non insorge alcun tipo di obbligo fino alla conferma da parte dell'assicuratore.  
Le transazioni di pagamento relative al premio assicurativo si svolgono direttamente fra il contraente e l'assicuratore.
- 1.3 Per le polizze a cui partecipano più società, ciascuna società risponde per la propria quota (esclusione dell'obbligazione solidale). Al contrario, la società incaricata della gestione del contratto opera per tutti gli assicuratori partecipanti.

---

### **F2 Foro competente**

---

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto possono intentare un'azione presso la sede della Società ovvero presso la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera.

---

### **F3 Fondamenti giuridici**

---

Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti assicurativi disciplinati dal diritto del Liechtenstein, in caso di discrepanza rispetto alle presenti condizioni, sono da considerarsi prioritarie le disposizioni di legge ivi cogenti.